

Il Codice deontologico europeo: opportunità e difficoltà applicative

Avv.ta Alessandra BRENCHIO, consigliera COA Torino

Buon pomeriggio a tutte e tutti Voi.

Innanzitutto vorrei ringraziare Agat, la Fondazione Croce ed il CPO per l'invito a partecipare a questo evento.

Ogni giorno ci domandiamo quale sarà il nostro futuro professionale, di solito con un velo di pessimismo, specie per chi, come me è diversamente giovane: stiamo attraversando un cambiamento epocale, almeno, per ciò che posso toccare con mano nel diritto civile siamo passati dal confronto con i colleghi nei corridoi del tribunale o dal confronto con i Giudici nelle aule di giustizia ad un confronto quotidiano con noi stessi.

Complice la pandemia l'accesso ai "nostri luoghi" ci viene quasi precluso a causa delle famose note scritte che, pur salvandoci in tempo di pandemia, ora sono state normate e ci tengono chiusi nei nostri studi professionali.

Ma questo convegno, primo di altri incontri, ci dà, invece la possibilità di vedere questo cambiamento con occhi diversi: essere avvocati europei.

Cosa significa?

Il precedente intervento dell'avvocata Beraudi ci ha illustrato la normativa per poter lavorare in uno stato diverso, o meglio come può un avvocato europeo accedere all'iscrizione al nostro albo professionale.

Partendo, quindi, da una nota pratica cosa fa il nostro ordine per iscrivere un avvocato europeo?

Ci sono due fasi: la prima per l'iscrizione come avvocato stabilito è meramente amministrativa.

La seconda, invece, vede il vaglio di tutta la documentazione presentata: l'avvocato stabilito dovrà presentare la documentazione che attesti, senza ombra di dubbio alcuno che il suo operato sia sempre stato trasparente e che sia sempre stato accompagnato, per la parte giudiziale, da un avvocato, regolarmente iscritto, con cui abbia lavorato di concerto.

Una volta che la documentazione presentata risulta in ordine, premettendo che il CoA può richiedere integrazioni o/o convocare l'avvocato stabilito per chiarimenti, vi sarà l'iscrizione all'albo ordinario con il successivo giuramento.

L'avvocato europeo diventa, a quel punto, un avvocato italiano senza necessità di lavorare di concerto con altri iscritti.

Ovviamente dovrà sottostare alle regole del codice deontologico.

Ma esiste anche un codice deontologico degli avvocati europei che risale al 1998. Si tratta di un testo, vincolante per tutti gli Stati membri: tutti gli avvocati che sono iscritti agli ordini di tali paesi (a prescindere dal fatto che tali ordini siano membri effettivi, associati o osservatori del CCBE) sono tenuti a rispettare il Codice nell'esercizio delle loro attività transnazionali all'interno dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera nonché degli stati associati e osservatori.

Il CCBE è l'acronimo del Consiglio degli ordini forensi d'Europa, è stato creato nel 1960 ed ha sede a Bruxelles.

Il Consiglio è l'organo rappresentativo ufficiale degli ordini e delle associazioni giuridiche che, nel loro complesso, riuniscono circa un milione di avvocati europei.

Il CCBE per ciò che riguarda la deontologia ha adottato due testi basilari, tra loro complementari e di natura assai diversa.

Il più recente è la Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo, adottata all'unanimità nella sessione plenaria tenutasi a Bruxelles il 24 novembre 2006. La Carta, che enuncia dieci principi fondamentali, espressione del sostrato comune a tutte le norme nazionali e internazionali che disciplinano l'avvocatura, non è concepita come un codice deontologico ed è destinata ad essere applicata non solo negli stati membri, associati e osservatori del CCBE ma in tutt'Europa.

La Carta mira, in particolare, a venire in aiuto agli ordini forensi che, nei paesi emergenti, lottano per far riconoscere la loro indipendenza, e a far comprendere sempre di più l'importanza del ruolo dell'avvocato nella società; essa si rivolge sia agli avvocati che agli organi di giustizia, nonché ai cittadini.

Il codice deontologico europeo, invece, nasce nel 1998 e, al primo articolo richiama la funzione dell'avvocato, vista in modo particolare come funzione sociale.

L'art. 1 così recita: *"In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato svolge un ruolo di primo piano. Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell'ambito della legge. L'avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui difende i diritti e le libertà. L'avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa del proprio cliente ma anche di essere il suo consigliere. Il rispetto della funzione professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica.*

La funzione dell'avvocato gli impone vari doveri e obblighi (a volte, apparentemente, tra

loro contraddittori), verso:

- il cliente;
- i giudici e le altre autorità innanzi alle quali l'avvocato assiste o rappresenta il cliente;
- l'avvocatura in generale e ogni collega in particolare;
- il pubblico, per il quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che essa stessa si è data, rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri nella società."

La funzione sociale dell'avvocato non è un concetto nuovo perché lo troviamo anche nella nostra costituzione e precisamente. L'art. 24 ai primi tre commi infatti recita: "*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (comma 1). La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (comma 2). Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (comma 3).*" e la difesa tecnica necessita dell'intervento di un avvocato.

Non solo, anche l'art. 8 della legge professionale, richiama espressamente la funzione sociale dell'avvocato. In tale articolo, infatti, è contenuto l'impegno solenne che i nuovi avvocati proclamano avanti al Consiglio dell'ordine in seduta plenaria: "*Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento*".

Quindi cardine del lavoro dell'avvocato è la funzione sociale che rappresenta: da tale principio discendono tutti i doveri dell'avvocato.

Anche dal punto di vista storico il famoso processo alle Brigate Rosse ci ha insegnato che il diritto di difesa, oltre ad essere uno fra i diritti inviolabili per il cittadino rappresenta anche un diritto irrinunciabile. E come paladini di questo inviolabile diritto l'avvocato è soggetto che deve sottostare a numerosi doveri.

Ma quali?

Quelli della legge nazionale o quelli europei?

E' lo stesso codice deontologico europeo, che ci specifica la natura delle norme deontologiche e la finalità del codice.

Vengono, infatti, richiamate genericamente le singole norme contenute nei codici deontologici dei vari stati membri con la specificazione che le norme nazionali non possono essere generalizzate essendo basate sulle tradizioni dei singoli stati membri.

Negli articoli successivi, dal 2 in poi, vengono analizzati quei diritti e quei doveri che sono alla base del lavoro di ogni singolo avvocato: l'indipendenza, la fiducia e l'integrità morale, il segreto professionale, il rispetto della deontologia degli altri ordini forensi, l'incompatibilità, la pubblicità personale, l'interesse del cliente, la limitazione di responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente, i rapporti con il cliente, il conflitto di interessi, il patto di quota lite, i rapporti con i magistrati, i rapporti con gli avvocati.

Vi rimando alla lettura dei singoli articoli del codice deontologico europeo per farvi notare che tali principi sono i medesimi del nostro codice deontologico che tutti conosciamo, con due differenze principali che saltano subito all'occhio: intanto l'art. 5 che, nella disciplina dei rapporti con gli avvocati mette, giustamente, in risalto i rapporti tra avvocati di stati membri differenti sia per ciò che riguarda l'accettazione dell'incarico, sia per ciò che riguarda la corrispondenza e, la seconda differenza che non sono comminate sanzioni nella violazione di queste norme, a differenza, appunto, del nostro codice deontologico.

In caso di violazioni di norme deontologiche europee si richiede prima un bonario componimento tra le parti e poi è previsto un tentativo di conciliazione tra gli ordini di appartenenza: *“Prima di agire in giudizio contro un collega di un altro Stato membro in relazione alle controversie di cui ai paragrafi 5.9.1 e 5.9.2 di cui sopra, l'avvocato dovrà informare gli ordini forensi da cui entrambi gli avvocati dipendono, al fine di permettere agli ordini interessati di intervenire per comporre amichevolmente la controversia.”*

Nel novembre del 2006, invece, è stata normata la “Carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo” e l'intento, come vi ho già detto, è quello di venire in aiuto agli ordini forensi che, nei paesi emergenti, lottano per far riconoscere la loro indipendenza, e a far comprendere sempre di più l'importanza del ruolo dell'avvocato nella società.

La Carta si compone di 10 principi fondamentali che devono considerarsi come un faro per ogni avvocato.

Essi sono:

1. indipendenza e libertà di garantire la difesa del proprio cliente;
2. rispetto del segreto professionale e della riservatezza delle controversie oggetto del mandato;
3. prevenzione dei conflitti d'interesse tra vari clienti o tra il cliente e l'avvocato stesso;

4. dignità, onorabilità e probità;
5. lealtà verso il cliente;
6. correttezza in materia di onorari;
7. competenza professionale;
8. rispetto verso i colleghi;
9. rispetto dello Stato di Diritto e contributo alla buona amministrazione della giustizia; e
10. autoregolamentazione dell'avvocatura.

Questi principi fondamentali, si legge nella Carta, pur con minime variazioni nei vari sistemi giuridici, sono comuni a tutti gli avvocati europei. Tali principi fondamentali sono alla base di vari codici nazionali e internazionali che disciplinano la deontologia forense. Gli avvocati europei sono soggetti a tali principi, essenziali per la buona amministrazione della giustizia, l'accesso alla giustizia e il diritto ad un equo processo, come prescritto dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Gli ordini forensi, i giudici e i tribunali, i legislatori, i governi e le organizzazioni internazionali devono far rispettare e tutelare tali principi essenziali nell'interesse generale.

Cosa significa ciò? Significa che ogni legislazione nazionale non può prescindere da tali principi che dovranno essere inglobati nei codici deontologici dei singoli Stati.

Orbene lo Stato Italiano e, soprattutto il CNF che ha redatto il testo del nostro codice deontologico entrato in vigore nel 2018, ha pienamente reso propri quei principi fondamentali della Carta, richiamando, nel proprio art. 1 la visione europea dell'avvocatura.

In detto articolo, infatti, si legge: *“1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.*

2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.

3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale”

Tornando, quindi al titolo a me assegnato per dissertare oggi con voi le risposte sono: il codice europeo è un'opportunità per l'avvocatura? Direi di sì, in modo particolare per

raffrontare la figura dell'avvocato negli Stati Membri e soprattutto per comprendere meglio il quadro della funzione sociale che ogni giorno ci aiuta affinché i nostri clienti vedano affermati i loro diritti.

Vi sono difficoltà applicative? In Italia direi di no: i principi fondamentali sono stati ben recepiti dal nostro codice deontologico nazionale e sono rispettati, o almeno dovrebbero esserlo, in tutto il territorio nazionale.

Vi ringrazio per l'attenzione.